

Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Sopravvenuta carenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione - Indebito assistenziale - Diritto alla ripetizione - Sussiste.

Tribunale di Vicenza - 3.12.2015 n. 441 - Dr.ssa Biondo - P.G. (Avv.ti Borile, Zeffin) - INPS (Avv.ti Cavallari, Tomasello).

Il diritto alla prestazione assistenziale in capo agli invalidi civili viene meno nel momento in cui venga accertato la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti di legge non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato il 21.10.2014 P.G. adiva il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: di essere stata riconosciuta totalmente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre del 1984; che nonostante la Commissione Medica, all'esito della visita di verifica del 2.9.1997, avesse accertato la sopravvenuta carenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione del beneficio assistenziale, l'INPS aveva continuato, erroneamente, a corrispondere i ratei dell'indennità di accompagnamento sino al mese di luglio 2002, data del provvedimento formale di revoca; che con lettera del 6.03.2013 l'Istituto comunicava alla ricorrente di avere accertato a suo carico un indebito pari ad euro 24.209,93, in quanto le era "stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante" relativamente al periodo dal 2/9/1997 al 31/7/2002.

Tanto premesso, P.G., contestando la pretesa dell'Ente previdenziale, chiedeva che fosse accertata l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme richieste con la comunicazione del 6.03.13, in quanto percepite in assoluta buona fede e senza che l'indebita erogazione fosse a lei imputabile. In particolare, a supporto della propria tesi, richiamava le disposizioni di cui al comma 252 della Legge n. 662/1996 (Collegato alla Finanziaria per l'Anno 1997), evidenziando che da tale disciplina poteva senz'altro trarsi un principio di portata generale - quello di irripetibilità delle prestazioni in favore degli invalidi civili al di fuori dei casi di falsa dichiarazione o certificazione da parte del soggetto percipiente - da ritenersi operante anche in ragione della destinazione alimentare delle prestazioni stesse, conformemente all'art. 38 della Costituzione. Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto della domanda.

La causa, attesa la sua natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale e decisa all'odierna udienza come da dispositivo con motivazione contestuale.

Il ricorso è infondato, e se ne impone il rigetto per le ragioni che si vanno ad esporre. Preme, anzitutto, rilevare che nella presente causa non è in discussione la non dovutezza delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento nel periodo dal 2/9/1997 al 31/7/2002.

Infatti ciò che la P. contesta non è la sussistenza dell'indebito in quanto tale (da ritenersi pacifico, non avendo la ricorrente censurato, almeno in questa sede, le determinazioni assunte dalla Commissione Medica circa la carenza sopravvenuta del requisito sanitario all'epoca della revisione), ma il diritto dell'INPS di procedere alla ripetizione dell'indebito stesso.

Fatta questa premessa, ritiene il Decidente che, nella presente controversia, la questione dell'irripetibilità dell'indebito non possa essere risolta, come sostenuto dal procuratore attoreo, attraverso il richiamo alle norme di cui ai commi 248 e segg. dell'art. 1 della L. 662/1996, che non sono applicabili alla fattispecie per cui è causa, in cui si controverte in materia di revoca del beneficio per mancanza del requisito sanitario, di tal che, come correttamente eccepito dall'INPS, trovano applicazione le diverse disposizioni di legge, susseguitesi nel tempo, specificatamente indicate nella memoria di costituzione della resistente (la L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. 850/1976; la L. n. 425 del 1996, art. 4, di conversione del D.L. 323/1996; la L. n. 449/1997, art. 52 comma 3; la L. n. 448 del 1998, art. 37- cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 23/01/2008 n. 1446 (1)).

In realtà, per risolvere la questione della ripetibilità o meno dell'indebito nell'ipotesi - ricorrente nella specie - in cui a seguito dell'accertato difetto del requisito sanitario non sia stata disposta l'immediata

sospensione del beneficio per colpa dell'INPS, occorre prendere le mosse dai principi espressi dalla Suprema Corte, che, con svariate pronunce (tra le quali vi è, fra le più recenti, Cass. 17.04.2014 n. 8970) ha chiarito che "Poiché le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) *ex lege*, in quanto nascono al verificarsi delle condizioni da questa previste, e considerato quindi che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti di legge non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni" (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, proprio su un caso identico a quello in oggetto, aveva negato il diritto dell'amministrazione di ripetere i ratei dell'indennità di accompagnamento corrisposti nel periodo intercorrente tra la visita di revisione e la comunicazione del decreto di revoca, facendo derivare tale effetto dalla inosservanza, da parte dell'amministrazione, di termini stabiliti dalla legge al solo fine di disciplinare lo svolgimento del procedimento di revoca ed aventi, quindi, natura organizzativa e procedimentale e non anche sostanziale "(Cass. sent. n. 2056/2004 (2); vd. pure Cass. Civ., Sez. Lav. 29 marzo 2005 n. 6610; Cass. Civ., Sez. Lav., 26 aprile 2002, n. 6091).

Alla luce di tali principi di diritto, che questo Ufficio ritiene di dover condividere, appare corretta la pretesa dell'INPS di ripetere le somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento nel periodo compreso tra la data di accertamento della sopravvenuta carenza del requisito sanitario (2.09.1997) e quella di sospensione del beneficio (31/07/2002).

In ogni caso, quand'anche si aderisse alla tesi sostenuta in ricorso, i principi ivi richiamati non potrebbero trovare applicazione nella fattispecie concreta, avendo l'INPS documentalmente provato la regolare ricezione, da parte della P., della comunicazione relativa agli esiti della visita collegiale: circostanza questa che esclude la ricorrenza dello stato di buona fede invocato dall'istante, la quale ha continuato a beneficiare dei ratei dell'indennità di accompagnamento, pur se consapevole sin dal mese di ottobre 1997 di non versare più nelle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione della prestazione previdenziale.

Il ricorso va perciò rigettato a spese di lite compensate, stante la dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. e tenuto conto, in ogni caso, del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2008, p. 479

(2) V. in q. Riv., 2004, p. 299